

Sentenza della Corte sull'importazione seguita da cessione intraUe

Esenzione Iva blindata

Buona fede e diligenza: pretesa fiscale ko

DI FRANCO RICCA

L'esenzione dal pagamento dell'Iva all'importazione di beni destinati a proseguire verso un altro stato membro, applicata legittimamente in quanto l'importatore ha fatto seguire all'importazione una cessione intracomunitaria, non può essere rifiutata per effetto dell'evasione commessa dal cessionario nel paese di arrivo, qualora non risulti che l'importatore-cedente era o avrebbe potuto essere a conoscenza dell'intento fraudolento della controparte. Lo ha dichiarato la Corte di giustizia Ue nella sentenza 14 febbraio 2019, causa C-531/17, rispondendo alla domanda pregiudiziale posta dai giudici austriaci nell'ambito di una controversia riguardante un'impresa che aveva importato in Austria beni destinati a proseguire per la Bulgaria mediante un trasferimento intracomunitario, fruendo dell'esenzione dall'Iva prevista dall'art. 143, lett. d), della direttiva Iva (c.d. regime 42). L'autorità doganale aveva richiesto all'impresa il pagamento dell'imposta so-

stenendo che non si fossero realizzati i presupposti necessari per l'esenzione, in quanto i destinatari delle merci, in Bulgaria, avevano evaso l'imposta, simulando una fittizia cessione intracomunitaria in realtà non effettuata. I giudici nazionali, dubitando della legittimità della pretesa fiscale verso l'importatore, decidevano di interpellare la Corte di giustizia per sapere se la citata disposizione della direttiva debba interpretarsi nel senso che l'esenzione deve essere negata all'importatore quando il destinatario del trasferimento intracomunitario successivo all'importazione commette un'evasione su un'operazione successiva a tale trasferimento e che non è collegata al trasferimento stesso.

Al riguardo, la Corte ricorda di avere già statuito che l'esenzione all'importazione, ai sensi della disposizione in esame, è subordinata all'esecuzione successiva, da parte dell'importatore, di una cessione intracomunitaria esente ai sensi dell'art. 138 della direttiva Iva, sicché dipende dal rispetto delle condizioni sostanziali indicate in tale articolo, ossia il trasferimen-

to a titolo oneroso dei beni in altro stato membro nei confronti di un soggetto passivo. Queste condizioni, nel caso di specie, risultano soddisfatte, avendo l'importatore provveduto alla successiva cessione intracomunitaria dei beni. Di conseguenza, sono soddisfatti anche i presupposti per l'esenzione della precedente operazione di importazione. Ciò posto, il giudice si interroga sugli effetti di un'operazione fraudolenta concretizzata nell'ambito di una cessione intracomunitaria successiva all'importazione seguita dal trasferimento intracomunitario. In proposito, la Corte osserva che, nelle situazione data, l'importazione seguita dal trasferimento intracomunitario, da un lato, e la cessione intracomunitaria interessata dall'evasione, dall'altro, devono essere considerate indipendenti l'una dall'altra. L'art. 143, lett. d), della direttiva, in effetti, implica una doppia esenzione dall'Iva, ossia una prima esenzione all'importazione e una seconda esenzione a motivo della conseguente cessione intracomunitaria. Pertanto, una volta realizzate le condizioni per l'applicazione della cita-

ta disposizione, l'Iva sui beni introdotti nell'Ue è dovuta, in linea di principio, per la prima volta, non nello stato membro dell'importazione, ma in quello di arrivo del successivo trasferimento intracomunitario. Questo meccanismo mira a semplificare l'applicazione dell'imposta negli scambi intraUe, evitando di riscuotere sull'importazione un'imposta che sarebbe stata poi detraibile. In questo quadro, quindi, essendo l'evasione stata commessa in Bulgaria, è alle autorità bulgare che spetta il compito di recuperare l'imposta negando l'esenzione alla (fittizia) cessione intraUe effettuata nel loro territorio. In conclusione, essendo dimostrato che l'evasione non riguarda il precedente trasferimento intraUe dall'Austria alla Bulgaria, al quale è collegata l'esenzione all'importazione in Austria, tale esenzione non può essere negata all'importatore austriaco qualora nessun elemento consenta di ritenere che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere che il predetto trasferimento intraUe rientrava in un disegno di evasione da parte dei destinatari bulgari.

© Riproduzione riservata

COMMERCIALISTI

E-fattura, assistenza straordinaria

DI CRISTINA BARTELLI

Commercialisti trasformati in call center d'assistenza per clienti ancora impacciati sulla fattura elettronica. Un lavoro straordinario a costo zero, se non addirittura in perdita come fa notare a ItaliaOggi Maurizio Grosso, delegato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per l'innovazione e l'organizzazione degli studi professionali: «Dopo 45 giorni dall'esordio della fattura elettronica continua il lavoro straordinario sull'assistenza ai clienti. Siamo ancora in attesa di una circolare e di maggior ordine nella prassi amministrativa. C'è da notare che lo Sdi (sistema di interscambio su cui viaggiano le fatture) ha retto il sovraccarico di lavoro il 16 febbraio scorso».

È questa la valutazione che fa il consigliere dei dottori commercialisti sul processo di adeguamento della fattura elettronica.

Denuncia ancora i servizi Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti e le elenca prendendosela sia con le software house sia con l'Agenzia delle entrate. Si va dalla differenza tra i dati fiscali esposti nel file Pdf, messi a disposizione dalle piattaforme private, e quelli contenuti nel file XML alle difficoltà nella gestione dei documenti che arrivano allo Sdi, per entrambi i canali utilizzati quali SDIF-TP e SDICOOP. «A tutto questo», lamenta Cuchel, «si aggiunge una totale inadeguatezza dell'assistenza tecnica, sia da parte dell'Agenzia delle entrate sia delle piattaforme private, che addirittura gli utenti non riescono più a contattare per ricevere risposte e supporto». L'Agenzia nei giorni scorsi ha diffuso i dati sul primo test dell'operazione affrontato con la scadenza del 16 febbraio scorso con la comunicazione dei dati della liquidazione Iva. Dal 1° gennaio al 18 febbraio sono stati inviati 230 milioni di fatture elettroniche da parte di 2,3 milioni di operatori. Lo scarto (gli errori) delle fatture si è attestato a una percentuale del 4%.

© Riproduzione riservata

ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE VIENE ACCERTATA L'INESISTENZA DEL DEBITO

Cassazione: segnalare sofferenze non è illecito

La segnalazione di una posizione in sofferenza alla centrale rischi a opera della Banca non costituisce illecito, anche se successivamente viene accertata l'inesistenza del debito. La circostanza che un Istituto di credito, sulla base della disciplina vigente al momento dei fatti, segnali alla centrale rischi una posizione debitoria del cliente, non costituisce condotta illegittima qualora sia successivamente accertata l'inesistenza del debito in sofferenza e siano nel frattempo aggiornate le disposizioni regolamentari in materia. Tali principi sono stati affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4747/2019 depositata in data 9/2/19. La vicenda nasce a seguito di un'azione promossa nel 2013 da una correntista di una Banca, la quale lamentava una illegittima segnalazione alla Centrale rischi, operata nei suoi confronti nell'aprile 1999. L'attrice sosteneva che l'avvenuto successivo accertamento (in altra causa conclusasi nel 2012) dell'inesistenza del debito indicato in sofferenza e le modifiche dei regolamenti intervenute, determinavano una responsabilità della Banca per la pregressa condotta, con obbligo di risarcire danni da quantificarsi in via equitativa. Le decisioni di merito, tuttavia, avevano accertato che l'istituto bancario aveva effettuato la segnalazione senza



La sede della Banca d'Italia a Roma

alcun intento punitivo, ma adempiendo agli obblighi di comunicare alla Banca d'Italia una voce di rischio venutasi a creare per effetto del contenzioso con la cliente. Sotto il profilo risarcitorio, era stata correttamente valutata l'inesistenza di qualsivoglia indice di prova di un preteso danno non patrimoniale, peraltro considerando che la segnalazione alla Centrale dei rischi era cessata sin dal 2012 a esito del giudizio sull'inesistenza del debito, senza che mai l'interessata avesse lamentato alcunché. Nell'ambito del procedimento avanti la Corte di cassazione, il cliente reiterava la tesi secondo cui la condotta della Banca doveva essere valutata alla luce anche delle successive disposizioni che

avevano modificato la circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia in materia. Tuttavia la Corte, oltre ad aver rilevato profili di inammissibilità, ha statuito che l'azione della Banca deve essere valutata ex ante, sulla scorta di una attendibile e non pretestuoso giudizio prognostico riguardante il rapporto di credito esistente tra la l'Istituto e il cliente all'epoca dei fatti e secondo direttive della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 139 del 1991 nel testo vigente all'epoca; il tutto senza tener conto di quelle che sono state le successive evoluzioni anche regolamentari. Alla luce di tali principi - valutato che il credito della Banca evidenziato nel 1999 per la posizione della Cliente era effettivamente esistente e non risultava di facile realizzazione, anche considerando che la correntista era gravata di debiti verso terzi - la condotta dell'Istituto non è censurabile.

Vittorio Provera
Studio Trifirò & Partners
Avvocati

© Riproduzione riservata



La sentenza
sul sito [www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)